

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro

154/X

Consiglio regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

4^A COMM. CONSILIARE

PROTOCOLLO GENERALE

Proposta di legge:

Prot. n. 26292 del 28.06.16

Classificazione.....02.05..... Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37

2^A COMM. CONSILIARE

RELAZIONE

La presente proposta di legge si concreta in alcune modifiche alla legge regionale n. 37 del 28.12.2015, recante "Modifica alla legge regionale n. 35/2009 e s.m.i. (procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)".

Gli interventi, infatti, riguardano sia il comma 3 dell'art. 14 che il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale in premessa.

La prima delle due modifiche, si rende necessaria onde specificare che "gli enti territoriali" ivi richiamati si identificano con le amministrazioni comunali, al fine della corretta applicazione dell'art. 14. Ciò in quanto, la sua vigente formulazione risulta contraddicente la reale volontà del legislatore regionale.

La seconda modifica, invece, si sostanzia nel differimento del termine previsto dal citato comma 2 dell'art. 17, relativo al regime transitorio, dall'attuale 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.

Ciò al fine di consentire l'adeguamento delle strutture tecniche regionali, cui è demandata l'attività in materia di edilizia sismica, all'introduzione della nuova piattaforma informatica denominata SI.SMICA, per come previsto dall'art. 1 e ss. della modificando l.r. 37/2015.

Tale adeguamento, stante pure le segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali interessati, è di importanza rilevante poiché consentirebbe lo svolgimento, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa sismica, dell'attività istruttoria e dell'eventuale rilascio dell'atto autorizzativo per tutte le opere ivi contemplate.


Si fa presente, infine, che le proposte modifiche non comportano alcun onere economico per il bilancio della Regione Calabria, per come emerge, pure, dalla predisposta clausola di neutralità finanziaria (art. 3).

E' prevista, infine, (art. 4) l'immediata entrata in vigore della legge, stante l'imminente scadenza del termine di cui al prefato art. 17, comma 2.

Art. 1

(Modifica art. 14)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37, recante "Modifica alla legge regionale n. 35/2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva



sismica)” è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali.”.

Art. 2

(Modifica art. 17)

1. All'articolo 17, comma 2, della l.r. 37/2015, le parole “di sei mesi, decorrenti dall'1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016,” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2016”.

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “*MODIFICATA ALLA L.R. n. 37/2013*.....”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 201....	Anno 201...	Anno 201...	Totale
.....				
Totale				